COMUNE DI TERNI
Direzione Sviluppo Economico – Commercio e Sport
Corso del Popolo, 30 05100 Terni

Tel. +39 0744 5491
PEC: comune.terni@postacert.umbria.it

All.to A
REGOLAMENTO PER L'USO E IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SCUOLA "F. CASAGRANDE" DI TERNI, LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA N. 1

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso, l'uso e il funzionamento del Campo Scuola "F. Casagrande", sito in Terni, Largo Atleti Azzurri d'Italia n. 1, di seguito denominato "Impianto", il quale a sua volta è distinto in:
   a) area A (Impianto di Atletica Leggera): area recintata, comprensiva di pista, pedane e prato interno alla pista
   b) area B (Area Accessoria): area esterna alla recinzione di pista, comprensiva di blocco locali con spogliatoi, tribuna e area verde.
2. L'Impianto è una struttura sportiva comunale destinata in via principale alla pratica dell'atletica leggera e delle attività ad essa correlate.
3. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire:
   a) la piena e ordinata fruibilità dell'Impianto;
   b) la sicurezza degli utenti e del personale;
   c) la corretta utilizzazione della pista, delle pedane, del prato interno, degli spogliatoi e delle altre strutture e attrezzature;
   d) la tutela e la conservazione del patrimonio comunale;
   e) un ordinato coordinamento tra le diverse categorie di utenti.
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono all'Impianto.

Art. 2 – Orari di apertura dell'Impianto

1. Gli orari di apertura dell'Impianto sono fissati con specifica Ordinanza Sindacale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
   a) individuazione di fasce orarie tali da massimizzare l'utilizzo dell'impianto;
   b) apertura domenicale di principio solo in coincidenza con eventi o manifestazioni organizzati o espressamente autorizzati dal Comune di Terni;
   c) chiusura dell'impianto in coincidenza con le festività canoniche, fatta salva la possibilità di deroga per specifici motivi di pubblico interesse;
   d) per "orario di chiusura" si intende l'orario conclusivo del servizio e

pertanto:

i. l'area A dovrà essere completamente liberata dagli utenti almeno 15 minuti prima dell'orario di chiusura;
ii. i locali spogliatoio dovranno essere liberati almeno 5 minuti prima dell'orario di chiusura.

2. L'accesso delle classi di istituti scolastici in esenzione dal pagamento di qualsivoglia tariffa dovrà avvenire in orario mattutino da individuare ai sensi della precitata Ordinanza Sindacale entro e non oltre le ore 14.00, fatte salve deroghe per particolari eventi o manifestazioni studentesche.
3. Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente gli orari di apertura e chiusura e le disposizioni impartite dal personale addetto alla custodia e guardiania.
4. Fino all'adozione di tale Ordinanza mantengono efficacia le disposizioni dirigenziali già adottate al riguardo.

Art. 3 – Soggetti ammessi all'accesso

1. L'accesso ordinario all'Impianto è consentito agli atleti associati o tesserati presso Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD), nonché agli atleti tesserati presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, o presso società sportive professionistiche, agli atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi delle Forze Armate e agli studenti di Istituti Scolastici e relativi accompagnatori, come meglio di seguito indicato, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina tariffaria e dalle disposizioni applicabili.
2. Ai fini del presente Regolamento:
   a) i soggetti citati al precedente comma 1 ed a cui devono aderire gli atleti ammessi all'accesso sono denominati "enti sportivi";
   b) resta ferma la possibilità del pubblico di accedere alla tribuna dell'Impianto in presenza di manifestazioni od eventi debitamente autorizzati.
3. L'accesso all'Impianto è prioritariamente consentito agli atleti tesserati con enti sportivi aventi sede nel territorio comunale.
4. Il Dirigente della competente Direzione Comunale ovvero il personale addetto alla custodia e alla guardiania può, in presenza di specifici motivi di pubblico interesse o per particolari esigenze di atleti diversamente abili, estendere ad altri soggetti la possibilità di accedere all'Impianto in ogni caso nel pieno rispetto di tutte le cautele e prescrizioni del presente regolamento.
5. L'accesso è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività di atletica

leggera e di attività ad essa correlate, salvo quanto previsto per manifestazioni ed eventi specificamente autorizzati.

6. L'accesso all'Impianto degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado è ulteriormente disciplinato dall'art. 9 del presente Regolamento.
7. L'accesso all'Impianto dei genitori, dei parenti o dei tutori di minori di anni 12 è consentito per il tempo strettamente necessario ad accompagnarli o a prelevarli e comunque per le finalità di cui al successivo art. 16, comma 2; in ogni caso durante gli allenamenti non è consentito a tali genitori, parenti o tutori di stazionare all'interno dell'Impianto.
8. Sono vietate, salvo specifica autorizzazione del Comune di Terni, attività o manifestazioni ludiche, ricreative e/o sportive diverse da quelle ammesse dal presente Regolamento.
9. Restano ferme le eventuali autorizzazioni rilasciate dal Comune di Terni per manifestazioni, eventi o iniziative che comportino modalità di utilizzo dell'Impianto diverse da quelle ordinarie.

Art. 4 – Priorità di utilizzo per i gruppi sportivi giovanili

1. Fatte salve diverse disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale di cui al precedente art. 2, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 15.00 e le ore 18.00, in considerazione del presumibile maggiore afflusso, l'utilizzo dell'area A è prioritariamente destinato agli atleti dei gruppi sportivi giovanili che praticano discipline dell'atletica leggera.
2. Le modalità di dettaglio per il coordinamento delle attività e per l'utilizzo delle diverse aree dell'Impianto possono essere stabilite dal Direttore tecnico di pista, nel rispetto del presente Regolamento ed in applicazione delle disposizioni contenute nelle eventuali Linee Guida Gestione Impianti Sportivi, adottate dalla Federazione Italiana Atletica Leggera.

Art. 5 – Prescrizioni generali per l'utilizzo della pista d'atletica, delle pedane e delle strutture.

1. Tutti i fruitori che accedono all'Impianto per svolgere attività atletiche sono tenuti a utilizzare idonee calzature sportive, compatibili con le caratteristiche tecniche della pista di atletica e delle pedane e comunque tali da non arrecare danni alle superfici o alle strutture.
2. In particolare l'accesso all'area A è consentito solo con calzature sportive idonee e pulite; la lunghezza massima dei chiodi delle calzature che possono essere utilizzate in occasione degli allenamenti è di 7 mm.
3. Il senso di corsa/marcia sulla pista di atletica è obbligatoriamente quello anti-orario; è pertanto vietato spostarsi in senso orario sulla stessa, sia

camminando che correndo (salvo indicazioni diverse del Direttore Tecnico di Pista).

4. Le corsie della pista di atletica sono pertanto in via ordinaria destinate:
   a) corsia 1: prove ripetute (>400 m - prevalentemente senza scarpe chiodate)
   b) corsie 2, 3, 4: prove ripetute inferiori (<400 m);
   c) corsie 5, 6: prove con ostacoli.
5. E' vietato:
   a) correre in gruppi sull'anello della pista d'atletica e/o stazionare sulle relative corsie, tranne che per il tempo utile a svolgere gli esercizi;
   b) svolgere qualsiasi altra attività, differente da quelle sopra riportate per l'utilizzo di tali corsie;
   c) l'attraversamento dell'area A in maniera tale da ostacolare altre pratiche sportive;
   d) utilizzare auricolari o cuffie all'interno dell'area A;
   e) utilizzare attrezzature da traino sulla pista d'atletica e sulle pedane;
   f) svolgere esercizi di pesistica e/o similari con caduta di attrezzature sulla pista di atletica e sulle pedane
6. Per l'utilizzo delle pedane destinate ai salti gli utenti devono scoprire/ricoprire le buche di sabbia ed i materassi; è vietato l'uso dei materassi in caso di pioggia ed altresì sedervisi sopra o camminarvi.
7. Sono possibili concomitanze e sovrapposizioni tra le tipologie di utenza e discipline, sia dell'Atletica o della podistica, sia per quanto riguarda le attività scolastiche che quelle sportive; rimane fermo quanto successivamente disposto con riferimento alla disciplina dei lanci.
8. Gli utenti sono tenuti a conformarsi alle ulteriori indicazioni di dettaglio impartite dal Direttore tecnico di pista oppure dal personale addetto alla custodia e guardiania dell'Impianto, con particolare riferimento:
   a) all'utilizzo delle corsie della pista di atletica;
   b) alle modalità di accesso e utilizzo delle pedane per i lanci;
   c) alle modalità di utilizzo delle pedane per i salti;
   d) alla corretta alternanza delle diverse attività sportive;
   e) alle prescrizioni finalizzate alla tutela dell'Impianto e delle relative attrezzature.
9. È in ogni caso vietato porre in essere comportamenti che possano arrecare danno alla pista, alle pedane, al prato, agli spogliatoi, alle attrezzature o agli altri beni presenti nell'Impianto.

Art. 6 – Accesso all'Impianto

1. Le specifiche modalità di accesso all'Impianto e gli eventuali criteri di priorità

ulteriori a quello indicato al precedente art. 3, comma 3, da parte degli atleti o dei gruppi scolastici o di altro soggetto legittimato, vengono fissati con specifico atto di Giunta Comunale.
2. Nelle more dell'adozione di tale atto di Giunta Comunale, mantengono efficacia le disposizioni dirigenziali già adottate al riguardo.

Art. 7 – Regime tariffario e modalità di pagamento

1. Per l'accesso al Campo Scuola si applicano le tariffe deliberate dal Comune di Terni per ogni annualità di riferimento.
2. Con riferimento all'accesso dei centri estivi, tali tariffe dovranno essere graduate anche tenendo conto del numero dei partecipanti.
3. La Giunta Comunale, nell'atto richiamato al precedente art. 6, può individuare le specifiche modalità di ingresso e di pagamento.
4. L'accesso degli istruttori è consentito in forma gratuita esclusivamente laddove lo stesso sia finalizzato allo svolgimento dell'attività di formazione e allenamento degli atleti e non allo svolgimento autonomo di attività sportiva.

Art. 8 – Responsabilità degli enti sportivi, degli istruttori e degli accompagnatori

1. Gli enti sportivi sono responsabili, per quanto di propria competenza, della corretta osservanza da parte dei propri tesserati o studenti e dei propri istruttori delle disposizioni del presente Regolamento e delle ulteriori prescrizioni impartite dal personale dell'Impianto addetto alla custodia o guardiania e del Direttore tecnico di pista.
2. Gli istruttori e gli accompagnatori sono tenuti a vigilare sul comportamento degli atleti appartenenti al gruppo loro affidato e a collaborare con il personale di custodia e guardiania e con il Direttore tecnico di pista.
3. L'accesso all'Impianto comporta l'obbligo di rispettare le disposizioni di sicurezza, le prescrizioni relative all'utilizzo delle strutture e ogni ulteriore indicazione impartita dal precitato personale.
4. Gli enti sportivi rispondono, per quanto di propria competenza, dei comportamenti dei propri tesserati o studenti e dei propri collaboratori, oltrechè degli eventuali danni arrecati all'Impianto o alle relative attrezzature in conseguenza di comportamenti contrari alle disposizioni vigenti.
5. Con specifico atto di Giunta Comunale potranno essere adottate disposizioni in ordine alla necessità di garantire, da parte degli enti sportivi, la presenza di proprio personale formato all'utilizzo di defibrillatore.

Art. 9 – Accesso degli istituti scolastici

1. L'accesso delle classi di Istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito

esclusivamente in presenza di uno o più docenti accompagnatori.

2. Le classi e i relativi docenti accompagnatori che accedono all'area A sono tenuti a utilizzare idonee calzature sportive, compatibili con le caratteristiche tecniche della pista e delle pedane e tali da non arrecare danni alle superfici e alle strutture.
3. Gli studenti sprovvisti di calzature idonee non possono accedere all'area A e possono utilizzare esclusivamente gli spazi dell'area B, secondo le indicazioni del personale dell'Impianto.
4. Ciascun istituto scolastico può far accedere le proprie classi a condizione che gli studenti risultino regolarmente assicurati per i rischi conseguenti all'attività scolastica.
5. Gli studenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo dell'Impianto, così come fissate nella precitata Ordinanza Sindacale di cui al precedente art. 2 e tutte le disposizioni di sicurezza impartite dal personale incaricato.
6. Restano ferme le responsabilità previste dalla normativa vigente in capo agli istituti scolastici e ai docenti accompagnatori in relazione alla vigilanza sugli studenti.
7. Resta altresì ferma la necessità di osservare e far osservare tutte le ulteriori indicazioni e prescrizioni di cui al presente regolamento.

Art. 10 – Ulteriori limiti, divieti e prescrizioni

1. I soggetti che accedono all'Impianto devono scrupolosamente rispettare ed osservare i seguenti limiti, divieti e prescrizioni:
   a) è vietato l'ingresso alla pista d'atletica ed al relativo prato interno ai minori di 14 anni se non accompagnati, singolarmente o per gruppo, da persona maggiorenne che se ne assume la piena responsabilità;
   b) non è consentito utilizzare l'area A per ginnastica individuale o di gruppo non funzionale alla pratica dell'atletica leggera e delle attività ad essa correlate, anche se accompagnati da personal trainer;
   c) l'uso degli attrezzi sportivi avviene sotto la responsabilità del referente dell'Ente Sportivo, il quale provvederà al loro ritiro e riconsegna, avendo cura di riporli negli appositi spazi;
   d) è fatto assoluto divieto di effettuare qualsiasi segnatura di riferimento su pista o pedane con gesso o comunque con tracciature permanenti o semi permanenti. Per tali segnature ci si può avvalere esclusivamente di nastro carta o appositi segnalini idonei a tale scopo e che dovranno essere rimossi al termine dell'attività sportiva;
   e) è comunque vietato allenarsi a torso nudo;
   f) gli utenti non devono, per nessuna ragione, manipolare o azionare

attrezzature, strumenti di comando dell'impianto di riscaldamento e/o di illuminazione, o installare allacci, anche provvisori; per tali necessità è obbligatorio chiedere l'intervento del personale di servizio;

g) i locali annessi all'Impianto sono adibiti agli usi per i quali sono stati realizzati; non possono pertanto essere adibiti ad usi personali, né diventare deposito di materiali, fatta salva esplicita autorizzazione in tal senso;
h) gli utenti dell'impianto devono mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti del personale di servizio e non devono danneggiare le attrezzature o arrecare disturbo ad altri o impedirne o limitarne la pratica sportiva;
i) nei locali al chiuso ricompresi nell'Impianto e sull'area A è vietato fumare;
j) sull'area A è consentito agli atleti di consumare esclusivamente bevande, a condizione che gli stessi abbiano cura di conferire negli appositi contenitori i relativi rifiuti;
k) presso l'impianto è comunque vietato introdurre o consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, oppure bevande in contenitori di vetro;
l) è vietato introdurre nell'impianto qualsiasi tipo di veicolo, tranne quelli di servizio, e comunque accedervi con pattini o monopattini;
m) il pubblico presente a eventi o manifestazioni non può comunque accedere all'area A, né potrà fruire delle docce per uso personale;
n) l'ingresso con animali non è consentito all'interno dell'impianto ad eccezione:
    i. di quelli da compagnia, condotti al guinzaglio e con ogni eventuale ulteriore cautela, da parte del solo pubblico che accede in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche e con obbligo di rimuovere le deiezioni, conferendole nei contenitori dei rifiuti, e di gettare acqua in caso di altri bisogni;
    ii. di accompagnamento delle persone con disabilità.

Art. 10 - Disciplina dei lanci

1. Sono possibili concomitanze e sovrapposizioni con altre discipline sportive negli orari in cui vengono svolte le sole attività di avviamento al lancio del disco, del martello, del peso e del giavellotto; in ogni caso il Direttore Tecnico di pista, oppure gli ufficiali di gara presenti in occasione di manifestazioni sportive, possono consentire concomitanze o sovrapposizioni laddove ritengano che i lanci avvengano in condizioni di sicurezza per chiunque risulti presente nell'Impianto.
2. La pratica delle discipline sportive del lancio del disco, del martello, del peso e del giavellotto, può essere svolta utilizzando le rispettive pedane,

necessariamente in presenza di un tecnico, e verso i settori di caduta predisposti per ciascuna disciplina. Il lancio degli attrezzi può essere effettuato quando nei predetti settori di caduta non è presente alcuna persona ed avendo cura di assicurare l'incolumità delle persone a qualsiasi titolo presenti nell'impianto sportivo.

3. I praticanti le discipline dei lanci devono utilizzare attrezzi conformi ed idonei secondo le regole tecniche federali. Dopo ogni lancio, essi devono essere sempre riportati presso la pedana e mai rilanciati.
4. È vietato stazionare sulle pedane dei lanci o nei settori di caduta per svolgere attività diverse da quelle a cui le pedane sono destinate.
5. Il Direttore Tecnico di pista o il personale addetto alla custodia e/o alla guardiania, può disporre, in coincidenza con i lanci, ogni ulteriore cautela o limitazione ritenuta opportuna per ragioni di sicurezza o di incolumità. specifiche limitazioni all'esercizio di altre discipline ammesse presso l'impianto.
6. I lanci possono iniziare solo ed unicamente su specifica autorizzazione del tecnico responsabile il quale dovrà verificare l'assenza totale di rischi per gli atleti e per le altre persone presenti nell'impianto.

Art. 11 – Attività dei centri estivi

1. Per attività dei centri estivi si intende il servizio temporaneo, organizzato e rivolto a bambini e ragazzi durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, finalizzato a offrire occasioni di socializzazione, educazione, gioco, ricreazione e pratica sportiva, attraverso percorsi strutturati svolti sotto la responsabilità di Enti Sportivi e con la vigilanza di personale incaricato, il quale si assume la piena ed esclusiva responsabilità per ogni conseguente fatto o situazione che si determini all'interno dell'Impianto.
2. L'accesso dei centri estivi è consentito nel periodo di chiusura delle scuole prioritariamente nell'area B, comunque in orario mattutino secondo le specifiche disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale di cui al precedente art. 2 ed in base alle tariffe annualmente stabilite dal Comune.
3. La Giunta Comunale può adottare specifiche disposizioni di dettaglio finalizzate a disciplinare l'accesso dei centri estivi ed eventuali priorità da applicare in caso di domande concorrenti.
4. Resta fermo che l'accesso dei singoli centri estivi è subordinato al riconoscimento, da parte del relativo ente sportivo, dell'idoneità dei luoghi per l'uso richiesto.

Art. 12 – Manifestazioni ed eventi

1. Le manifestazioni e gli eventi che si svolgono al di fuori dell'ordinaria attività di

allenamento degli atleti devono essere previamente autorizzati dal Comune di Terni secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

2. Presso l'impianto possono essere svolti anche eventi o manifestazioni di carattere extra sportivo, nel rispetto delle vigenti disposizioni tariffarie e previo ottenimento di qualsiasi atto d'assenso a tal fine necessario, a condizione che gli stessi risultino compatibili con le caratteristiche dell'Impianto e che in medesimo vengano tenuti rispettando le specifiche disposizioni di dettaglio che caso per caso si riterrà eventualmente di dover impartire. In particolare gli organizzatori dovranno del caso acquisire i titoli ex artt. 68 e 80 del TULPS, R.D. n. 773/1931 e ss.mm.ii.
3. In occasione delle manifestazioni autorizzate possono essere stabiliti specifici orari di apertura, chiusura straordinaria, prescrizioni organizzative e modalità di accesso e/o di utilizzo dell'Impianto anche diverse da quelle ordinarie, fermo restando il rispetto delle condizioni di sicurezza.
4. Le disposizioni specifiche stabilite per le manifestazioni e gli eventi autorizzati prevalgono, per la durata degli stessi, sulle disposizioni ordinarie incompatibili del presente Regolamento.

Art. 13 – Vigilanza e competenze gestionali

1. È demandato al personale addetto alla custodia e guardiania, il controllo del rispetto delle disposizioni concernenti:
   a) gli accessi;
   b) gli orari di apertura e chiusura;
   c) l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature;
   d) le prescrizioni di sicurezza.
2. Tale personale è tenuto a segnalare agli uffici comunali competenti eventuali violazioni, criticità o situazioni che possano compromettere la sicurezza degli utenti o l'integrità dell'Impianto.
3. Il Direttore tecnico di pista, nell'ambito delle proprie competenze, coordina e disciplina sotto il profilo tecnico l'utilizzo della pista, delle pedane e delle relative aree, impartendo le necessarie disposizioni agli utenti; lo stesso può individuare punti di ritrovo degli atleti appartenenti ai singoli enti sportivi.

Art. 14 – Sanzioni

1. Fatte salve diverse sanzioni previste da ulteriori normative, chiunque viola le disposizioni di cui al presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ricompresa tra 80.00 e 480.00 euro, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 bis, commi 1 e 1 bis, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento,

ovvero da qualsiasi altra disposizione applicabile, può comportare l'allontanamento dall'Impianto, la sospensione dell'accesso e ogni ulteriore conseguenza prevista dalla normativa vigente; dal relativo provvedimento non consegue alcun diritto alla restituzione di somme versate ai fini dell'accesso all'Impianto.

Art. 15 – Decorrenza ed efficacia

1. Il presente Regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento e per quanto con esso compatibile, si rinvia alla vigente disciplina comunale relativa all'utilizzo degli impianti sportivi e alle disposizioni contenute nelle eventuali Linee Guida Gestione Impianti Sportivi adottate dalla Federazione Italiana Atletica Leggera.
2. L'utilizzo degli spogliatoi è riservato agli atleti, al Direttore tecnico di pista e ad eventuali tecnici o giudici; i genitori o i tutori di minori di anni 12 possono accedere agli spogliatoi per il tempo strettamente necessario ad assisterli e comunque senza poter entrare nel locale docce.
3. Restano ferme le disposizioni contenute negli atti comunali vigenti, nelle autorizzazioni specificamente rilasciate dal Comune di Terni e nella normativa nazionale e regionale applicabile.
4. Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell'Ente.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Regolamento.